



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Area 3 “Servizi al cittadino” - Servizio “Società partecipate”

Prot.8949 del 28/02/2024

CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

(artt. 16 e 17 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni)

- REFERTO ANNO 2023 -

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. - art. 147-*quater*;
- D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: art. 3;
- Statuto comunale;
- Regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house, approvato con deliberazione del C.C. n° 53 del 04.07.2019;
- Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n° 65 del 28.11.2017 - artt. 16 e 17.

Informazioni preliminari

Il d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, modificando il TUEL, ha ridisegnato il sistema di controlli interni degli enti locali. Il nuovo articolo 147, comma 2°, lett. d), del D.Lgs. 267/2000 prevede che il sistema di controllo interno è diretto, tra l'altro, a *“verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente”*.

L'art. 147-*quater* del D.Lgs. 267/2000, rubricato: *“Controlli sulle società partecipate non quotate”*, specifica il contenuto di tale tipologia di controllo, prevedendo quanto segue:

“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati".

Il presente referto viene redatto sulla base delle disposizioni previste nel Regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house approvato con deliberazione C.C. n° 53 del 04.07.2019, tuttora in vigore, che tiene conto della normativa sopravvenuta e della prioritaria esigenza di rendere più efficace il monitoraggio e il controllo sulle società partecipate dall'Ente, sia al fine di salvaguardare il valore patrimoniale delle partecipazioni dell'Ente, sia al fine di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini-utenti.

Tale tipologia di controllo si applica a decorrere dal 2015 per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (e fino a 50.000).

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, la ricognizione straordinaria delle partecipate e il nuovo assetto legislativo delineato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.)

L'art. 1, commi 611° e 612°, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), aveva introdotto la previsione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali. La norma in esame prevedeva che le regioni, le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, attivassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, applicando i seguenti principi cardine:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso liquidazioni o cessioni;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori sia superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Comune di Palmi con deliberazione del C.C. n° 13/2015 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.1 commi 611 e 612 della L. 190/2014.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Palmi è stato inviato alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo con nota, prot. n° 6779 del 31.03.2015.

Con nota, prot. n° 4407 del 02.03.2016, veniva inoltre trasmesso alla medesima Corte il *business plan* della propria società partecipata "P.P.M. S.p.A.", susseguente all'approvazione del predetto piano, di cui il C.C. aveva regolarmente preso atto con deliberazione n° 21/2016;

L'art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), ha successivamente previsto il riordino della disciplina sulle partecipazioni societarie, totali o parziali, detenute dalle amministrazioni pubbliche. La ricognizione di dette partecipazioni, sorta dapprima come strumento straordinario, è stata poi portata a regime nell'ordinamento giuridico dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), emendato dal successivo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'evoluzione del processo di razionalizzazione da meccanismo straordinario a verifica di carattere periodico ha mostrato la continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, richiedendo una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni da adottare di volta in volta (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

L'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. prevede infatti testualmente quanto di seguito riportato: *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

Le P.A., ivi compresi i Comuni, nei limiti di cui al comma 1 possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del citato T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Inoltre, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

L'art. 24 del predetto T.U.S.P. ha disposto che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna P.A. dovesse provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle da alienare, ovvero oggetto di una delle misure di razionalizzazione previste.

Il Comune di Palmi ha approvato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, comma 1°, del T.U.S.P. con deliberazione del C.C. n° 39 del 28.09.2017, anch'essa inviata alla Corte dei Conti con nota, prot. n° 20881 del 18.10.2017.

Con tale atto il Comune di Palmi disponeva il mantenimento della partecipazione nella società “Piana Palmi Multiservizi S.p.A.” (P.IVA n°: 02000990800), svolgendo la stessa attività di produzione di

servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché della quota dello 0,96% nella società "Asmenet Calabria Soc.Cons. a r.l." (P.IVA n°: 02729450797), che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente unitamente all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente (art. 4 comma 2, lett. d, T.U.S.P.), come analiticamente esposto nella relazione tecnica e nelle schede allegate.

Contestualmente, si stabiliva di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni: "Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo rurale dell'Area del Basso Tirreno reggino (Area CE.D.A.N. n. 19) V.A.T.E. s.r.l." (P.IVA n°: 01484430804), e "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG)" (P.IVA n°: 00138250808), essendo le medesime partecipate non indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'Ente, per come analiticamente esposto nella relazione tecnica e nelle schede allegate. Si dava atto, inoltre, che il Comune di Palmi detiene una partecipazione nella società "Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione" (P.IVA: 02389030798), dichiarata fallita con sentenza n. 15/2013 del 19.07.2013 del Tribunale di Palmi, la cui sorte seguirà le procedure fallimentari in corso.

Il nuovo processo di razionalizzazione delle società partecipate, delineato nel d.lgs. n.175/2016, consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate rispettivamente dagli artt. 24 e 20 del medesimo decreto, che costituiscono l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014.

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ha rappresentato aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato a norma della legge di stabilità 2015.

L'operazione di natura straordinaria ha costituito la base per la revisione periodica obbligatoria delle partecipazioni pubbliche, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Il Comune di Palmi con Deliberazione di Consiglio Comunale n°104 del 18/12/2023 ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione. In tale atto è stata effettuata l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022 ed è stata approvata una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2021 (approvato con deliberazione del C.C. n. 102 del 28/11/2022), evidenziando i risultati conseguiti, a termini dell'art. 20, comma 4, del citato T.U.S.P.;

Con questo provvedimento si dà atto che:

1. in riferimento al Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino:
 - a) con nota prot. n° 19444 del 29/08/2018 è stata avviata la procedura di dismissione della quota per come disposto con deliberazione CC n°39 del 28/09/2017, successivamente riconfermata con deliberazione CC n°115 del 20/12/2018, dando comunicazione sia al Galvate che ai soci della volontà di cessione onde consentire l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art.9 dello statuto;
 - b) -con nota prot. n° 24423 del 30/10/2018, non avendo ricevuto riscontro da alcun socio, l'Ente ha comunicato al Galvate la volontà di recedere dalla società ai sensi e per gli effetti dell'art.10 dello statuto, senza mai ricevere alcun riscontro;
 - c) -da visura camerale aggiornata, ed in mancanza di ogni comunicazione da parte del rappresentante legale del Galvate, è emerso che con atto datato 06/12/2018 è stato disposto lo scioglimento e con atto datato 27/12/2018 è stato disposto lo scioglimento e la liquidazione della società procedendo alla comunicazione ed iscrizione della procedura in Camera di Commercio in data 04/02/2019.
 - d) -con nota prot. n° 34844/2023 inviata a mezzo pec sono stati chiesti al liquidatore aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento della procedura cui alla data odierna non è pervenuto riscontro, tuttavia il liquidatore per le vie brevi ha comunicato che la procedura è ancora in corso.
2. In riferimento al Corap si richiama la nota prot. N°15399 del 28/06/2019 a firma del rappresentante legale del Comune di Palmi indirizzata al Corap con la quale conferma la dismissione delle quote di partecipazione per come stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n°15/2018, per la quale non è pervenuto alcun riscontro da parte del Direttore Generale del consorzio;
Si richiama, inoltre, il verbale n. 19 del 25/09/2019 a firma del revisore unico del Co.Ra.P. Dr. Sergio Tempo che evidenzia la precaria situazione economico-finanziaria del consorzio e la mancata predisposizione degli atti e documenti previsti legge regionale n°24 del 2013 e nel quale lamenta il mancato intervento da parte della Regione Calabria che sembra, invece, orientarsi verso la scelta della liquidazione coatta amministrativa;
Rilevato, altresì, che con Decreto n. 610 del 20/12/2019 la Giunta Regionale, preso atto che si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 6 bis della L.R. 24/2013, ha stabilito di procedere con la dichiarazione di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente. Successivamente con proprio Decreto n. 344 del 23/12/2019, il Presidente della Giunta Regionale ha disposto la messa in

liquidazione coatta amministrativa, la nomina del dott. Fernando Caldiero quale Commissario Liquidatore ed ha autorizzato, altresì, la prosecuzione temporanea dell'attività di impresa per 12 mesi, salvo proroga.

Con Decreto del Presidente F.F. della Regione n° 147 del 01/9/2021 è stato nominato il Commissario liquidatore per un periodo di mesi dodici, prorogabile alle condizioni di legge e che con lo stesso atto è stata autorizzata, come già disposto con DGR n.411 del 25/08/2021, la prosecuzione temporanea dell'attività del CORAP, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104 della Legge Fallimentare, per un periodo di dodici mesi, prorogabile. Successivamente la Giunta regionale della Calabria, con Deliberazione G.R. n° 478 del 12/11/2021, a seguito di pronuncia del TAR Calabria di sospensione del DGR 411 del 25/08/2021 e DPGR 147/2021, ha posto nuovamente il Corap in liquidazione coatta amministrativa del CORAP e ha nominato il commissario liquidatore avv. Enrico Mazza. Successivamente lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni e con DPGR n. 7 del 16/03/2022 è stato nominato il nuovo commissario liquidatore dr. Sergio Riitano ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap. Allo scadere dell'incarico con DGR n.96 del 13/03/2023 la Regione Calabria ha prorogato l'incarico al dott. Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico.

Da Certificato della CCIAA di Catanzaro, per il Corap risulta in corso la procedura liquidazione coatta amministrativa a far data dal 25/08/2021.

Infine è stato disposto:

- il mantenimento della partecipazione (100%) nella società “Piana Palmi Multiservizi S.p.A.” svolgendo la stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché della quota dello 0,96% nella “Asmenet Calabria Soc.Cons. a.r.l.” che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente unitamente all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente;
- la conferma del recesso dal Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive dando atto che per il medesimo organismo è stata disposta la messa in liquidazione coatta amministrativa, per come sopra specificato;
- la conferma del recesso dal Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino (area ceda n.19), dando atto che per il medesimo organismo è stata avviata la procedura di scioglimento e liquidazione;
- la conferma della scelta di razionalizzazione in merito a Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione, dando atto che per il medesimo organismo sono tuttora in corso la procedura di scioglimento e liquidazione dal 26/06/2012 e la procedura di fallimento dal 17/07/2013. Da Pec acquisita al protocollo dell'Ente al n° 39353 del 22/11/2023 inviata dall'avv. Adriana Siclari, curatore fallimentare si apprende che il fallimento è ancora pendente e che la curatela ha intrapreso azioni per il recupero dei crediti, le azioni giudiziarie di recupero crediti sono pendenti. Solo alla fine dell'attività liquidatoria e chiusura del fallimento si procederà, come per legge a depositare dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura) (art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98);

Si specifica inoltre che copia degli atti deliberativi sopra citati, è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Enti controllati” – “Società partecipate” del sito *web* istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., e che si è provveduto a comunicare gli esiti della citata ricognizione straordinaria ex art. 24, comma 1°, del T.U.S.P., alla Corte dei Conti in data 10/01/2024, mediante il portale ConTe (prot SC_CAL - 0000086 – Ingresso), e che si procederà all'inserimento dei dati nell'applicativo “Partecipazioni” (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) del M.E.F. - Dipartimento del Tesoro appena verrà aperta l'applicazione.

La disciplina regolamentare dell'Ente

Il Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n°53 del 04/07/2019 è stato redatto alla luce del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.), e prevede, in particolare, all'art.4 una serie di obblighi informativi a carico delle società ad all'art.5 le modalità di esercizio del controllo analogo.

Nel citato regolamento è prevista la realizzazione di un flusso informativo utile all'esercizio del controllo societario consistente nella trasmissione all'Ente di copia dei verbali recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione, di copia del bilancio approvato entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione ed almeno 10 (dieci) giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, della documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali - laddove esistenti - o di operazioni societarie di natura straordinaria.

Inoltre per consentire un controllo di natura contabile e gestionale è stata prevista la trasmissione di due relazioni (al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno) che illustrino l'andamento della situazione finanziaria ed economica nel semestre precedente.

Le risultanze del consolidamento dell'esercizio 2021

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42: in particolare l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 08.09.2023, si è proceduto all'individuazione degli Enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione pubblica per l'esercizio 2022 definendo il perimetro di consolidamento come di seguito riportato:

Partecipazioni societarie	Rilevanza (rilevante/non rilevante)
Piana Palmi Multiservizi srl	rilevante
Consorzio Acquedotto Vina	rilevante
Galvate (quota in dismissione)	non rilevante
Corap (quota in dismissione)	non rilevante

Con deliberazione del C.C. n° 76 del 29/09/2023, è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i..

Le risultanze riepilogative del consolidamento dei conti sono riportate nel prospetto allegato alla deliberazione, unitamente alla nota integrativa.

I risultati delle rilevazioni relative al 2023

Alla data odierna la PPM SpA non ha ancora approvato il Bilancio anno 2023. Si riportano, quindi, i dati relativi agli esercizi 2015-2022.

Nel presente report si farà riferimento ai dati relativi alla società "**Piana Palmi Multiservizi S.p.A.**", di cui il Comune di Palmi detiene il 100% del capitale sociale (n° azioni: 2.067; valore: € 1.064.505,00).

Andamento della gestione				
Anno	Ricavi	Costi operativi Oneri finanziari	Risultato ante imposte	Risultato d'esercizio
2015	1.703.158,00	1.671.741,00	31.417,00	2.769,00
2016	1.728.995,00	1.673.669,00	55.326,00	3.332,00
2017	1.641.776,00	1.634.731,00	7.045,00	5.904,00
2018	1.736.539,00	1.725.211,00	11.328,00	6.003,00
2019	1.737.960,00	1.711.415,00	26.545,00	18.513,00
2020	1.696.348,00	1.702.061,00	-5.713,00	-8.235,00
2021	1.864.395,00	1.827.648,00	14.319,00	2.322,00
2022	1.764.896,00	1.751.269,00	12.913,00	6.621,00

Patrimonio netto	
2015	925.540,00
2016	928.873,00
2017	934.776,00
2018	940.779,00
2019	959.293,00
2020	951.055,00
2021	953.378,00
2022	959.999,00

Si specifica che:

- la predetta società non è quotata sui mercati regolamentati;
- in data 30 gennaio 2020 è stato registrato il nuovo statuto, la cui approvazione è avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 102 del 30/12/2019;
- i servizi espletati dalla società nei confronti del Comune di Palmi, socio unico (affidamenti *in house providing*) riguardano, allo stato: servizio gestione aree di sosta e parcheggi a pagamento, servizio manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali, servizio di trasporto scolastico.
- non risultano definiti gli indicatori (di efficacia, di efficienza, di economicità, di qualità dei servizi affidati), né *standard* idonei ad effettuare controlli *ex post*;
- non sono stati assegnati indirizzi e/o obiettivi gestionali di cui effettuare lo stato di attuazione.

Nonostante alla data odierna il bilancio anno 2023 non è stato approvato, a seguito della trasmissione delle relazioni relative al primo semestre 2023 prevista dal Regolamento sul controllo analogo, è possibile fornire alcune informazioni:

- La società continua a svolgere con costanza i servizi ad essa affidati.
- Alla data del 30.06 i costi ed i ricavi, suddivisi per area di attività sono i seguenti:

COSTI		RICAVI	
TPL	€233.437,00	TPL	€353.301,00
CIMITERO	€99.390,00	CIMITERO	€0,00
GESTIONE PARCHEGGI	€32.214,00	GESTIONE PARCHEGGI	€41.174,00
SCUOLABUS	€118.682,04	SCUOLABUS	€105.383,00
VERDE	€104.638,00	VERDE	€86.562,00

- Si fa presente che è stata chiesta integrazione della relazione relativa al primo semestre 2023, in quanto carente di alcuni dati.
- Si resta in attesa del report che dovrà pervenire entro il 1°marzo relativo al II semestre 2023, e che fornirà un quadro più completo della situazione economico finanziaria della società.

Si specifica, come indicato nelle relazioni inviate, che trattandosi di dati infrannuali non sono da ritenersi definitivi in quanto a fine anno potrebbero essere apportate delle variazioni per effetto delle rettifiche di competenza.

Ulteriori informazioni

Per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, degli esiti del controllo sulle società partecipate non quotate si terrà conto nella valutazione della *performance*.

Copia del presente referto viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, alla Giunta comunale, al Consiglio comunale (per il tramite del suo Presidente), al Segretario Generale, agli altri Responsabili di Area, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'O.I.V..

Copia dello stesso viene pubblicato in maniera permanente nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale dell'Ente dedicata ai controlli.

Palmi, 28/02/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

(Dott.ssa Daniela Scanzo)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2°, D.Lgs. 39/93)